

VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC 80/11

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II

21 NOVEMBRE 2011

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in prima convocazione per la seduta del **21 NOVEMBRE 2011** alle ore **18:45** sono presenti, nell'aula consiliare della Cascina Gajone - Via Guido Reni 96 int. 15, oltre al Presidente Antonio PUNZURUDU, i Consiglieri:

ALAIMO Calogero - ANGELINO Domenico - BARLA Marco - BERNARDINI Luisa - BOTTICELLI Erica - CIAMPA Caterina - DI MISCIO Massimo - FURLAN Adriano - GENCO Giuseppe - GENTILE Vito - IMBESI Serena - IOCOLA Alessandro - MANTI Vincenzo - MASERI Dennis - MASTROGIACOMO Michele - MONACO Claudio - MORETTO Roberto - PERRONE Raffaella - PLAZZOTTA Eugenio - PRISCO Riccardo - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RUSSO Anna Maria - VERSACI Maurizio.

In totale con il Presidente sono presenti n. 25 Consiglieri.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

**C. 2 – PARERE – COMMERCIO SU AREA PUBBLICA EXTRAMERCATALE
INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA
PUBBLICA ED ESTENSIONE DELLE AREE INTERDETTE AL COMMERCIO
ITINERANTE.**

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 - PARERE. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA EXTRAMERCATALE INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ED ESTENSIONE DELLE AREE INTERDETTE AL COMMERCIO ITINERANTE.

Il Presidente Antonio PUNZURUDU, di concerto con il Coordinatore della 3^a Commissione Giuseppe GENCO, riferisce quanto segue:

La Divisione Commercio Settore Mercati, con nota dell'11 ottobre 2011 assunta al protocollo il 12 ottobre 2011, N. T01. 004/1-11499 ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale N. MECC. 2011 05127/016 del 4 ottobre 2011 con oggetto: "Commercio su area pubblica extramercatale – Integrazioni al regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica ed estensione delle aree interdette al commercio itinerante – Approvazione."

Il vigente regolamento comunale disciplinante il commercio sulle aree mercatali è stato esteso a tutto il commercio su area pubblica includendovi anche le forme del cosiddetto commercio su area extramercatale.

Si rende ora opportuno aumentare l'efficacia sanzionatoria di tale regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dell'attività di vendita su area extramercatale in occasione di concerti, manifestazioni, partite di calcio e comunque eventi che attirano migliaia di spettatori.

Tali eventi sono, infatti, particolarmente a rischio di fenomeni di abusivismo commerciale proprio per la grande affluenza di pubblico che si manifesta e che genera, inevitabilmente, una sensibile appetibilità commerciale.

La proposta di modifica del regolamento sopraccitato è stata oggetto di confronto con il Corpo di Polizia Municipale, quale organo preposto alla vigilanza sulla correttezza dell'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica, e mira ad aumentare l'efficacia sanzionatoria e di deterrenza di precetti regolamentari, integrando le fattispecie che configurano i casi di "particolare gravità" per i quali ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs 114/1998 si può sospendere l'attività di vendita su area pubblica da 1 a 20 giorni.

Le integrazioni al Regolamento in discorso riguardano:

1) l'integrazione dell'Articolo 30 "Decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni" con l'inserimento dei seguenti commi:

- **5 bis** "Ai fini della sospensione fino a 20 giorni, per gli operatori del commercio su area extramercatale, oltre a quanto indicato nel comma 5, sono considerate particolarmente gravi le violazioni relative a:

- a) occupazione non autorizzate del suolo pubblico;
 - b) occupazione del suolo pubblico in luogo diverso da quello autorizzato;
 - c) occupazione del suolo pubblico in orari diversi da quelli autorizzati;
 - d) occupazione del suolo pubblico con tavolini e/o sedie o altre strutture mobili, salvo specifica autorizzazione;
- **6 bis:** “Con provvedimento della Giunta Comunale sono definiti i criteri per la quantificazione dei giorni di sospensione da uno a venti.”;
 - **6 ter:** “La sospensione dell’autorizzazione per qualunque causa comporta il divieto assoluto di operare con il titolo sospeso a pena dell’applicazione dell’art. 29 comma 1 D.Lgs 114/1998.”
- 2) **l’abrogazione del punto 2 del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale del 22 marzo 2004 (MECC. 200307429/017)**, laddove prevede che l’applicazione dell’articolo 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (confisca delle merci e attrezzatura di vendita), ai casi di violazione dell’art. 29 comma 2 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 (violazione delle prescrizioni di tempo e luogo per il commercio itinerante), debba essere preceduta dalla “ diffida” a cessare l’attività di vendita.
- 3) **l’integrazione delle previsioni di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2001 (MECC. 2001 08115/16) e del 22 marzo 2004 (MECC. 2003 07429/017)** con le quali si procedeva all’individuazione delle aree nelle quali è vietato l’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante per motivi di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale, di viabilità, igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, inserendo, nell’ambito delle aree interdette al commercio itinerante, l’area pedonalizzata di corso Sebastopoli e, comunque, tutta l’area circostante lo stadio Olimpico ed il Palaolimpico compresa tra corso Monte Lungo, corso Galileo Ferraris, corso Unione Sovietica, via San Marino e corso Giovanni Agnelli – corso IV Novembre, oltre l’area circostante lo stadio delle Alpi e identificabile all’interno del perimetro compreso tra corso Grosseto, strada Comunale Altessano, strada di Druento e corso Grande Torino.

Esaminata la documentazione sopra citata, preso atto dei lavori della 3^a Commissione riunitasi in data 9 novembre 2011, si propone pertanto di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale N. MECC. 2011 05127/16 del 4 ottobre 2011 ad oggetto: “Commercio su area pubblica extramercatale – Integrazioni al regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica ed estensione delle aree interdette al commercio itinerante – Approvazione.”

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. MECC 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. MECC. 9604113/49) del 27 giugno 1996 e s. m. i., il quale fra l’altro, all’art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l’acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali.

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è:

favorevole sulla regolarità tecnica.

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale N. MECC. 2011 05127/16 del 4 ottobre 2011 ad oggetto: "Commercio su area pubblica extramercatale – Integrazioni al regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica ed estensione delle aree interdette al commercio itinerante – Approvazione."

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^a Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	25
VOTANTI	18
VOTI FAVOREVOLI	18
VOTI CONTRARI	//
ASTENUTI	7 (FURLAN – ANGELINO – DI MISCIO – IOCOLA – BOTTICELLI – PLAZZOTTA – VERSACI)

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^a ALL'UNANIMITA' DELIBERA:

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale N. MECC. 2011 05127/16 del 4 ottobre 2011 ad oggetto: "Commercio su area pubblica extramercatale – Integrazioni al regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica ed estensione delle aree interdette al commercio itinerante – Approvazione."